

BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

Ex art. 4 bis "Regolamento ex art. 19 bis per l'erogazione dei trattamenti di assistenza",
approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008
(pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).

- PRIMO SEMESTRE 2026 -

ASSISTENZA DOMICILIARE

Ex art. 2 comma 1 lett. b) del "Regolamento ex art. 19 bis per l'erogazione dei trattamenti di assistenza",
approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008
(pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).

Il Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 22 ottobre 2008, di seguito Regolamento, prevede interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel presente bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

La concessione e la misura dei sussidi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel presente bando e previo accertamento dei requisiti previsti.

L'Ente ha previsto per l'anno 2026 uno stanziamento dell'importo di € 360.000 suddiviso in due scaglioni.

Il primo relativo al periodo 1° gennaio 2026 – 30 giugno 2026 ed il secondo relativo al periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2026.

L'importo del primo semestre 2026 è ripartito tra le seguenti diverse categorie di trattamento di assistenza:

- sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
- sussidi per concorso nelle spese per assistenza domiciliare;
- assegno di studio;
- sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (provvidenze straordinarie).

La disponibilità eventualmente non utilizzata del primo semestre 2026 confluisce in quella del secondo semestre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione può, previa verifica del numero delle prestazioni erogate e nel rispetto degli importi stanziati, disporre che le somme non utilizzate per alcune singole prestazioni assistenziali confluiscono nelle altre categorie di trattamento assistenziale, avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese complessivamente sostenute.

1. TIPOLOGIA DI SUSSIDIO

Ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. b) del Regolamento l'Ente corrisponde, a titolo di contributo, sussidi **in relazione al verificarsi di spese effettivamente sostenute, con particolare incidenza sul bilancio familiare, per l'assistenza domiciliare prestata in conseguenza di:**

- A. Circostanze o eventi straordinari¹;
- B. Malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo o di carattere permanente, ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita

che abbiano colpito l'iscritto o i componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia.

¹ *Definizione di Evento Straordinario: Accadimento puntuale e "non conforme all'ordinarietà" (ovvero un fenomeno circoscritto nel tempo e non riconducibile a uno status/condizione), ma che incide in maniera rilevante sul bilancio familiare fino al punto di essere difficilmente sostenibile da parte dell'iscritto.*

2. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

I requisiti necessari per l'accesso alla prestazione sono:

1. La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod. 2) dell'iscritto, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 6 agosto 2024 ad oggetto "Nuovi criteri per il rilascio

della certificazione di regolarità contributiva”;

2. Il reddito familiare, risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (modello ISEE), non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda stessa;
3. Non hanno diritto al sussidio i soggetti che abbiano richiesto la restituzione o la ricongiunzione verso altro Ente di Previdenza obbligatorio del montante contributivo;
4. Qualora, nello stesso esercizio finanziario, sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti aventi diritto, il sussidio può essere erogato ad un solo componente il nucleo familiare dell'avente diritto stesso;
5. Il sussidio non è cumulabile con altri trattamenti di assistenza di cui ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento, fatto salvo per gli assegni di studio;
6. Il sussidio viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute per assistenza domiciliare. Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o altre entità private.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare del sussidio:

- a) gli iscritti contribuenti all'Epap, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente, sui quali grava l'obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
- b) gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall'Ente, hanno interrotto nel corso dell'anno l'attività professionale o si sono cancellati dall'albo, purché contribuenti nell'anno antecedente la domanda di sussidio;
- c) i superstiti dell'iscritto;
- d) i superstiti del pensionato.

Si considerano iscritti contribuenti anche coloro che nel corso dell'anno hanno cessato l'attività o si sono cancellati dall'albo, purché contribuenti nell'anno antecedente la domanda di sussidio.

È possibile beneficiare del sussidio anche per eventi riguardanti i componenti il nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 3, c.3 del Regolamento, per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall'art. 16, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'Ente, ovvero:

1. il coniuge o il convivente more uxorio;
2. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
3. genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

4. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di sussidio deve essere presentata, al verificarsi dell'evento ai punti A e B dell'art.1 e di tutti i requisiti previsti, **entro e non oltre 180 giorni dall'evento**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Epap, scaricabile dalla pagina web www.epap.it, e deve essere inviata all'Ente tramite PEC all'indirizzo epap@pec.epap.it.

All'atto della presentazione della domanda gli interessati devono allegare:

- copia modello ISEE in corso di validità;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

- certificazione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia alla data della richiesta;
- fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- certificazione medica da cui risultino i motivi e la durata dei requisiti che danno luogo al riconoscimento del relativo sussidio;
- *in caso di presentazione domanda da parte di superstite*: certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà di morte dell'iscritto o del pensionato;
- copia della documentazione fiscale/contabile e dei giustificativi di pagamento (distinte bonifici, ricevute, estratti conto ecc.), attestanti le spese sostenute per cui si chiede il sussidio;
- documentazione dei contributi o rimborsi eventualmente ottenuti da altri enti pubblici o privati ovvero auto dichiarazione dell'inesistenza dei suddetti contributi.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali **debitamente sottoscritta**.

5. PROCEDIMENTO E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

1. L'Ente valuta l'idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all'interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
2. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto 2026 approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026.
3. Le graduatorie, per la concessione dei sussidi, saranno definite sulla base dei seguenti criteri:
 - a) reddito del nucleo familiare risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L'importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest'ultimo;
 - b) numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
 - c) tipologia e gravità dell'evento causa della richiesta;
 - d) percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
 - e) libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.
4. Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità, il sussidio verrà ripartito in parti uguali tra gli interessati.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie e sulla base delle graduatorie stesse, il CdA delibera i nominativi degli assegnatari e l'importo del trattamento assistenziale a ciascuno assegnato. Comunque, entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'Ente dà notizia dell'esito del procedimento a tutti gli interessati. In ogni caso sarà rispettata la privacy.
6. Entro il mese di gennaio 2027 e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, il CdA può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

6. PUNTEGGI DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

1. **reddito familiare** risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE):

fino a € 10.000	20 punti
da € 10.001 a € 20.000	15 punti
da € 20.001 a € 30.000	10 punti
superiore € 30.000	5 punti

2. **anni consecutivi per i quali l'iscritto è in regola** con la contribuzione e con le relative comunicazioni, come risultanti dagli estratti conto.

I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente partizione e calcolati con le seguenti modalità: *anni in regola diviso anni di iscrizione totali*:

100%	5 punti
da 75 a 99%	4 punti
da 50 a 74%	3 punti
da 25 a 49%	2 punti
da 1 a 24%	1 punto

3. **familiari a carico**:

Nessun familiare	0 punti
1 familiare	1 punto
2 familiari	2 punti
Oltre 2 familiari	3 punti

4. Punteggio extra di 6 punti nel caso in cui sia **presente un diversamente abile nel nucleo familiare del richiedente**;

5. Punteggio extra di 10 punti in caso di **libero professionista puro, senza altra cassa o ente di previdenza**.

6. **Tipologia e gravità**:

- Punteggio legato alla tipologia del dante causa dell'evento richiesto:

iscritto	3 punti
figlio a carico	3 punti
figlio non a carico facente parte il nucleo familiare	1 punto
coniuge	2 punti
altri familiari facenti parte il nucleo familiare	1 punto

7. PUNTEGGI EXTRA DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA

Per questo sussidio, oltre ai punteggi previsti per la stesura della graduatoria generale, si deve tenere conto anche di un punteggio extra da attribuire secondo le seguenti indicazioni:

- **Malattia o infortunio**

Permanente	2 punti
Temporaneo	1 punto

8. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio è concesso nella **misura massima di € 6.000** e comunque non potrà essere superiore al:

- **75%** delle spese documentate, nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore o pari a € 20.000;
- **50%** delle spese documentate, nel caso in cui il reddito familiare sia superiore a € 20.000.

Il sussidio è corrisposto in un'unica soluzione su presentazione della documentazione comprovante l'entità delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dalla certificazione medica attestante la necessità di assistenza domiciliare.

In caso di presentazione della domanda sia ai sensi del bando del primo semestre 2026 che in quello del secondo semestre 2026, l'importo complessivo annuale concesso non può essere superiore ai massimali di cui sopra.

9. VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alle verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.